



REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 31/03/2008

Regolamento attuativo dell'art. 15 dell'allegato alla D.G.R. 31/03/2003, n. 60-8892, anche ai fini del coordinamento della vigilanza volontaria di cui al combinato disposto del 7° comma dell'art. 27 della L. 157/92 e del 4° comma dell'art. 51 della L.R. 70/96

Art. 1 **Finalità**

1. Il presente documento disciplina le materie di cui all'art.15 dell'allegato alla D.G.R. n.60-8892/2003 ai fini dell'attuazione del coordinamento della vigilanza venatoria volontaria di cui anche al comma 7 dell'art. 27 della L. 157/92 e del comma 4 dell'art. 51 della L.R. 70/96.
2. In particolare disciplina:
 - a) il numero complessivo delle guardie giurate volontarie (G.G.V.), in relazione alle esigenze e caratteristiche del territorio della Provincia di Cuneo e al grado di rappresentatività assunto dalle associazioni di appartenenza delle G.G.V. stesse,
 - b) la programmazione periodica dell'attività,
 - c) la disponibilità minima annuale degli operatori di vigilanza,
 - d) la comparazione dei livelli di responsabilità gerarchica interni alle singole associazioni,
 - e) l'area disciplinare allo scopo di:
 - 1) valorizzare la vigilanza venatoria volontaria sul presupposto dell'effettivo legame tra la singola G.G.V. e il territorio per la protezione della fauna selvatica, per prevenire e reprimere il bracconaggio e per migliorare gli *habitat* naturali,
 - 2) costituire un supporto alla ricerca scientifica e alle attività di censimento sulla fauna selvatica ,
 - 3) evitare la sovrapposizione di interventi riguardanti la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria, in modo da assicurare la distribuzione più ampia possibile della vigilanza sul territorio provinciale.

Art. 2 **Nomina e numero G.G.V. in relazione al grado di rappresentatività delle Associazioni e alle esigenze e caratteristiche del territorio provinciale**

1. Anche tenuto conto di quanto indicato, ex art.10, c. 11, L157/92, dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica nel "Primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" (pag. 5, Vol. I) e delle esigenze e caratteristiche territoriali, il numero di G.G.V. nominate ed operanti in Provincia di Cuneo deve essere compreso nel rapporto di 1 unità ogni 2.000 ettari di territorio provinciale o loro frazione.
2. Hanno diritto di richiedere la nomina di G.G.V. unicamente le associazioni di cui al I° comma, lettera b) dell'art. 27 della L. 157/92 che dispongano inderogabilmente, sul

territorio della Provincia di Cuneo, di un numero minimo di 50 associati ivi residenti e di una sede stabile ed operativa.

3. In ogni caso, ciascuna associazione non può disporre di un numero di G.G.V. superiore al rapporto di due unità ogni 50 associati o loro frazione, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie per le quali si può chiedere, per singola azienda, la nomina di 1 G.G.V. ogni 1.000 ettari di territorio in concessione o loro frazione.
4. In sede di prima attuazione del presente Regolamento, qualora sussistesse nella provincia un numero di G.G.V. superiore rispetto a quello calcolato in base al rapporto di cui al precedente comma 1, non si potrà procedere alla nomina di altre G.G.V., a qualsiasi associazione esse appartengano, finchè il loro numero non rientri sotto la soglia fissata dal rapporto stesso.
5. Analogamente, un'associazione, qualora operasse con un numero di G.G.V. superiore rispetto a quello determinato dal rapporto di cui al precedente comma 2, non potrà richiedere la nomina di altre G.G.V. finchè il loro numero non rientri sotto la soglia fissata dal rapporto stesso.
6. In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti del presente articolo, alle associazioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero nel corso della vita associativa, vengano a disporre, sul territorio della Provincia di Cuneo, di almeno 50 associati ivi residenti e di una sede stabile ed operativa, può essere consentita la nomina di un numero di G.G.V. comunque non superiore a 2.

Art. 3

Programmazione generale dell'attività

1. La programmazione generale delle attività di vigilanza coordinate dalla Provincia è affidata all'Unità di Coordinamento della Vigilanza Volontaria, nominata con "determinazione" del competente Dirigente della Provincia e composta da:
 - a) il Dirigente del Servizio Tutela Fauna Selvatica, Caccia e Pesca della Provincia o suo delegato;
 - b) il Responsabile del Servizio di vigilanza o suo delegato;
 - c) un delegato nominato da ciascuna organizzazione interessata che disponga di proprie G.G.V.
2. L'Unità di Coordinamento di cui al precedente comma 1 è chiamata a redigere programmi operativi d'intervento sulla base delle esigenze accertate.
3. L'Unità di Coordinamento ha inoltre il compito di valutare l'andamento della vigilanza in Provincia sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'effettiva collaborazione prestata dalle varie associazioni, nonché a formulare eventuali proposte correttive.
4. La Provincia, sulla base dei risultati ottenuti e sulla effettiva valutazione della collaborazione prestata, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, potrà disporre l'assegnazione di contributi e/o indennizzi a favore delle singole associazioni.

5. L'Unità di Coordinamento si riunisce, previa convocazione in via breve del Responsabile della vigilanza venatoria della Provincia, almeno 2 volte all'anno o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 4

Disponibilità minima annuale degli operatori di vigilanza

1. Oltre all'effettuazione dei servizi programmati ai sensi del precedente art. 3 - ai fini del mantenimento della qualifica - ciascuna G.G.V., se interpellata direttamente dalla Provincia, non può rifiutare più di 5 volte la chiamata, durante l'anno, senza giustificato motivo.

Art. 5

Comparazione dei livelli di responsabilità gerarchica interni alle singole Associazioni

1. Al fine di uniformare la materia sul territorio di competenza, la Provincia riconosce solamente i seguenti 3 (tre) livelli di responsabilità gerarchica delle G.G.V. all'interno delle singole organizzazioni e associazioni:
 - responsabile del servizio, cui fa riferimento l'operato di tutte le G.G.V. dell'associazione;
 - coordinatore territoriale, cui fa riferimento l'operato delle G.G.V. dell'associazione di un settore della Provincia;
 - la singola G.V.V.
2. I livelli di responsabilità di cui al precedente comma 1, sono identificati, unitamente al distintivo dell'associazione di appartenenza, mediante l'esibizione dei seguenti segni:
 - responsabile del servizio: la scritta "RESP.G.G.V.",
 - coordinatore territoriale: la scritta "COORD.G.G.V.",
 - guardia: la scritta "G.G.V."
3. E' facoltà delle associazioni di limitare a sole due unità i propri livelli di responsabilità. In tal caso, non sarà previsto il livello intermedio, ovvero quello di "coordinatore territoriale".
4. Ogni guardia, ai fini anche dell'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale ai sensi e agli effetti di legge, dovrà obbligatoriamente comunicare in anticipo ad un numero verde appositamente attivato dalla Provincia di Cuneo il giorno ed il luogo dove svolgerà il proprio servizio, con esclusione dei servizi programmati e già oggetto di comunicazione al Servizio di Vigilanza Provinciale.
5. Nel caso in cui una guardia decidesse per motivi personali di cambiare associazione, dovrà attendere un anno per poter richiedere alla Provincia l'aggiornamento del decreto e quindi non potrà svolgere l'attività di vigilanza per il predetto periodo.
6. Nel caso in cui il decreto di riconoscimento a G.G.V. sia scaduto da più di 5 anni, lo stesso potrà essere rinnovato dalla Provincia solo previa partecipazione da parte

dell'interessato ad un corso di aggiornamento organizzato o dall'Associazione richiedente o dalla Provincia stessa , secondo le modalità disciplinate con D.G.R. n. 60-8892 del 31.3.2003 e s.m.i

Art. 6 **Area disciplinare**

1. In quanto attività volontaria prestata per collaborare allo svolgimento di un servizio collettivo, le G.G.V. operano, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, con la stessa responsabilità e alla luce degli stessi principi cui si uniforma l'attività delle forze istituzionali di vigilanza.
2. Eventuali comportamenti in servizio esterno delle singole guardie che contrastino sotto l'aspetto della legittimità o sotto quello comportamentale con la funzione svolta, anche nel caso in cui non si configurino fattispecie diversamente perseguibili, sono sanzionate disciplinarmente.
3. Fatte salve le disposizioni statutarie delle singole associazioni, che regolano i rapporti gerarchici interni e le competenze provinciali nell'accertamento dei requisiti personali, per il riconoscimento dello status di G.G.V., è costituita una Commissione disciplinare composta da:
 - il responsabile della vigilanza faunistico-ambientale della Provincia;
 - un funzionario della Provincia con funzioni verbalizzanti ;
 - un rappresentante dell'associazione da cui dipende la G.G.V. sottoposta ad esame; alla quale è affidato l'approfondimento dei fatti e/o dei comportamenti contestati, l'analisi delle eventuali controdeduzioni prodotte e l'eventuale proposta di adozione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
 - richiamo scritto, inteso come dichiarazione di biasimo scritta e motivata, per lievi trasgressioni;
 - sospensione temporanea delle funzioni;
 - revoca del riconoscimento a G.G.V.
4. All'irrogazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, gli organi competenti potranno procedere legittimamente solo previa contestazione scritta degli addebiti alla G.G.V. interessata, anche per il tramite dell'associazione di appartenenza della medesima, a norma dell'art. 7 della Legge n. 241/90. A seguito della contestazione, la G.G.V. può far pervenire alla Commissione controdeduzioni a difesa scritte nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione, con qualsiasi mezzo, della contestazione degli addebiti e/o presentare richiesta di audizione.
5. L'adozione del provvedimento sanzionatorio o l'atto di archiviazione della contestazione compete alla Provincia.
6. L'aver riportato più di due richiami scritti nell'arco del biennio o la sospensione delle funzioni rappresenta motivo ostativo al rinnovo del decreto.

7. In caso di revoca del decreto per motivi disciplinari l'interessato qualora intenda formulare nuova istanza dovrà frequentare nuovo corso di formazione non prima che siano decorsi due anni dalla revoca.

Art. 7

Aggiornamento

1. Le G.V.V. sono tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento che verranno periodicamente indetti dalle Associazioni venatorie, agricole, di protezione ambientale riconosciute ed autorizzate dalla Provincia, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 31 marzo 2003, n. 60-8892 e s.m.i.;

Art. 8

Norma finale

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.